

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI

Codice Fiscale e Partita IVA 09288750962
E-mail: studiosfusetti@studiosfusetti.com

20821 MEDA (MB) – Viale Brianza n° 19
Telefono 0362-70653

Spettabili Clienti

Loro sedi

Circolare n. 2 del 23 gennaio 2017

LA FINANZIARIA 2017

È stata pubblicata sul S.O. n. 57/L alla G.U. 21.12.2016, n. 297 la c.d. "**Legge di bilancio 2017**" (Legge 11.12.2016, n. 232).

Di seguito si riportano le principali novità fiscali **in vigore dal 1.1.2017**.

PROROGA DETRAZIONE 50%-65%

È confermata, la **proroga fino al 2017** della detrazione IRPEF per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art. 16-bis, TUIR, alle condizioni previste per il 2016 (50% della spesa di importo massimo pari a € 96.000) ed è rivista la detrazione per gli **interventi in zone sismiche**.

Con analogia modifica dell'art. 14 del citato DL n. 63/2013 è disposta la **proroga fino al 2017** della detrazione per gli **interventi di riqualificazione energetica**, alle condizioni previste per il 2016 (detrazione nella misura del 65%).

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI COMUNI CONDOMINIALI

Relativamente agli interventi di **riqualificazione energetica su parti comuni** degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione in esame è stata estesa alle spese sostenute **fino al 2021**.

Inoltre è previsto che per le **spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021** relative ad interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali la detrazione è riconosciuta nella maggior misura del:

- **70%** per gli interventi che interessano "*l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo*";

- **75%** per gli interventi finalizzati a migliorare la **prestazione energetica invernale e estiva** attraverso i quali si consegue almeno la qualità media di cui al DM 26.6.2015.

Al fine di verificare la sussistenza delle suddette condizioni è **richiesta l'asseverazione** da parte di un professionista abilitato **mediante l'attestazione della prestazione energetica dell'edificio** (APE), la cui non veridicità comporta la decadenza dal beneficio. Dette detrazioni:

- sono calcolate su un ammontare massimo di spesa **non superiore a € 40.000** per ciascuna unità immobiliare che compone l'edificio;
- sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Per gli interventi in esame, è infine prevista la possibilità di **optare**, in luogo della detrazione, **per la cessione del corrispondente credito ai fornitori** che hanno effettuato gli interventi, ovvero a **sogetti privati**, con la possibilità di cedere successivamente tale credito.

SISMA BONUS

Per le **spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021** e con procedure autorizzatorie iniziate dopo l'1.1.2017, relative ad **edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zona 1 e 2)** riferite a costruzioni

abitative e ad attività produttive, è riconosciuta una **detrazione del 50%** fino ad un ammontare delle stesse non superiore a **€ 96.000** da ripartire in **5 quote annuali** di pari importo.

La detrazione in esame viene estesa **anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3**.

Qualora dalla realizzazione degli interventi in esame derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio:

- **a una classe di rischio inferiore**, la detrazione è riconosciuta nella misura del **70%**;
- **a due classi di rischio inferiori**, la detrazione è riconosciuta nella misura dell'**80%**.

Qualora tali interventi siano **realizzati su parti comuni di edifici condominiali** la detrazione è ulteriormente aumentata al **75%** (una classe di rischio inferiore) e all'**85%** (due classi di rischio inferiori), su un ammontare massimo di spesa pari a **€ 96.000** moltiplicato per il numero delle unità immobiliari. Anche in tali casi, è prevista la possibilità di optare, in luogo della detrazione, per la **cessione del corrispondente credito ai fornitori** che hanno effettuato gli interventi, ovvero a **sogetti privati** con la possibilità di cedere successivamente tale credito.

A decorrere dall'1.1.2017, tra le spese detraibili in esame **rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e verifica sismica**.

CUMULABILITÀ

Le detrazioni suddette relative al "sisma bonus" (di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies dell'art. 16 D.L. n. 63/2013) **non sono cumulabili** con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

La **detrazione IRPEF** prevista per i soggetti che sostengono **spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici** rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio per il quale si fruisce della relativa detrazione (50% su una spesa massima di € 10.000) è ora riconosciuta:

- limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio **iniziati a decorrere dall'1.1.2016**;
- per le spese **sostenute nel 2017**.

Come in passato, la detrazione è fruibile in 10 quote costanti e l'ammontare della spesa detraibile (massimo € 10.000) è computata indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

BONUS RIQUALIFICAZIONE ALBERGHI

Anche per il 2017 e 2018 è riconosciuto il **credito d'imposta**, a favore delle strutture alberghiere, nella misura del **65%** delle spese sostenute *"a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2"* (recupero patrimonio edilizio, riqualificazione energetica, acquisto mobili ed elettrodomestici).

Tra i possibili beneficiari del credito **rientrano ora anche le strutture che svolgono attività agrituristica**.

Il credito è ripartito in **2 quote annuali di pari importo** e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati.

Entro l'1.3.2017 il MIBACT provvederà ad aggiornare il Decreto contenente le disposizioni attuative del bonus in esame.

PROROGA "MAXI-AMMORTAMENTI"

È confermata la proroga della possibilità a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in **beni strumentali nuovi entro il 31.12.2017** (30.6.2018 a condizione che entro il 31.12.2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione), di **incrementare il relativo costo di acquisizione del 40%** al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing.

L'argomento verrà approfondito in una circolare dello studio di prossima pubblicazione, appositamente dedicata.

"IPER-AMMORTAMENTI"

A favore delle imprese che effettuano investimenti in **beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale** (ricompresi nell'Allegato A del Modello "Industria 4.0") **entro il**

31.12.2017 (30.6.2018 a condizione che entro il 31.12.2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione), il **costo di acquisizione è incrementato del 150%**. Per i soggetti in esame che effettuano nel suddetto periodo investimenti in **beni immateriali strumentali** (di cui all'Allegato B del Modello "Industria 4.0) il **costo di acquisizione è aumentato del 40%**. L'argomento sarà oggetto di approfondimento in una circolare dello studio di prossima pubblicazione, appositamente dedicata.

CREDITO RICERCA & SVILUPPO

È confermata l'**estensione fino al 2020** (in precedenza riguardava il periodo 2015-2019) del credito d'imposta riconosciuto per le spese relative agli investimenti incrementali per ricerca e sviluppo nell'ambito dell'attività d'impresa.

Il credito è riconosciuto a condizione che:

- le **spese per attività di R&S** del periodo d'imposta in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione siano complessivamente **almeno pari a € 30.000**,
- si **realizzi un incremento** delle spese in esame **rispetto al triennio precedente**. Il credito è infatti riconosciuto, fino all'**importo massimo annuo di € 20 milioni (in precedenza € 5 milioni)**, nelle seguenti misure.

Credito d'imposta spettante	Tipologia di spesa
50% della spesa incrementale (in precedenza 25%)	Strumenti ed attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e privative industriali
50% della spesa incrementale	Personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (in precedenza personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo) e contratti di ricerca stipulati con Università / Enti e organismi di ricerca / altre imprese

Viene quindi eliminata la distinzione tra spese sostenute in beni strumentali per le quali era previsto un credito d'imposta pari al 25% della spesa incrementale e quelle sostenute per il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (in precedenza personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo) per le quali il credito d'imposta era pari al 50% della spesa incrementale.

Il credito può essere utilizzato in compensazione *"a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi"*.

Le nuove disposizioni, ad esclusione di quella relativa all'utilizzo in compensazione del credito, *"hanno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016"*.

CONTABILITA' SEMPLIFICATA PER CASSA

A decorrere dall'1.1.2017 le imprese in **contabilità semplificata** determinano il reddito in base al **principio di cassa** in luogo di quello di competenza.

Ai fini contabili si devono tenere due distinti registri nei quali annotare rispettivamente i ricavi percepiti e le spese sostenute.

In alternativa gli stessi possono utilizzare i registri IVA nei quali a fine anno riportare l'importo complessivo dei ricavi / spese non incassati / pagati.

Ai soggetti semplificati è riconosciuta la possibilità di optare (con validità almeno triennale) per la presunzione di incasso / pagamento del ricavo / spesa nell'anno di annotazione del documento nei registri IVA.

È comunque consentita l'opzione per la contabilità ordinaria.

L'argomento verrà trattato in una circolare dello studio di prossima pubblicazione, appositamente dedicata.

TRASFERIMENTI IMMOBILIARI NELL'AMBITO DELLE VENDITE GIUDIZIARIE

Con riferimento agli atti emessi **fino al 30.6.2017**:

- **è aumentato a 5 anni** (in luogo degli attuali 2) il termine entro cui, nell'ambito di atti e provvedimenti, concernenti il trasferimento della proprietà / diritti reali su beni immobili, emessi a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, l'acquirente deve **dichiarare di trasferirli**, al fine di beneficiare delle imposte di registro / ipocatastali nella misura di € 200;
- **è aumentato ad un quinquennio** (in luogo dell'attuale biennio) il termine per cui, in mancanza di ritrasferimento, le imposte di registro / ipocatastali sono **dovute nella misura ordinaria** con la sanzione del 30% oltre agli interessi di mora.

ALIQUTA IVA 5% TRASPORTO URBANO

In sede di approvazione è stato previsto l'assoggettamento ad IVA (aliquota ridotta 5%), in luogo del regime di esenzione, dei servizi di **trasporto urbano di persone** effettuati per **via marittima, lacuale, fluviale e lagunare**.

La disposizione in esame è applicabile alle **operazioni effettuate dall'1.1.2017**.

VERSAMENTO RITENUTE OPERATE DAL CONDOMINIO

Le **ritenute alla fonte (4%) operate da un condominio**, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto / opere / servizi, effettuate nell'esercizio d'impresa, **vanno versate quando il relativo ammontare "raggiunge" l'importo di € 500**.

Il condominio, ove **non sia raggiunto il predetto limite**, è comunque tenuto al versamento delle ritenute entro il 30.6 / 20.12 di ogni anno.

Il **pagamento dei suddetti corrispettivi** va effettuato dal condominio **tramite c/c bancario / postale** allo stesso intestato o secondo altre modalità stabilite dal MEF tali da garantire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. In caso di **violazione** di tale obbligo è applicabile la **sanzione** ex art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/97 (**da € 250 a € 2.000**).

DEDUCIBILITA' CANONI DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

Viene incrementato il limite di rilevanza fiscale dei veicoli a favore degli agenti di commercio, in caso di noleggio a lungo termine.

Ne consegue che, mentre prima della modifica in esame, il limite di rilevanza fiscale per il noleggio a lungo termine di autovetture era pari a € 3.615,20 sia per le imprese / lavoratori autonomi che per gli agenti di commercio, ora, a seguito della modifica, **detto limite è aumentato a € 5.164,57**.

Resta fermo a € 18.075,99 per le imprese / lavoratori autonomi e € 25.822,84 per gli agenti di commercio il limite di rilevanza fiscale per l'acquisto / leasing di autovetture.

RIDUZIONE CANONE RAI

È confermata per il 2017 la riduzione del canone di **abbonamento per uso privato a € 90** (in precedenza € 100).

Relativamente alle modalità di addebito/pagamento del canone, si rimanda alla circolare dello studio appositamente dedicata, di prossima pubblicazione.

PROROGA BLOCCO AUMENTI ALIQUOTE 2017

È confermata l'**estensione al 2017** della sospensione dell'efficacia delle Leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti locali che **prevedono aumenti dei tributi delle addizionali** rispetto ai livelli 2015. Con riferimento agli immobili non esenti, è previsto inoltre che i Comuni che nel **2016 hanno mantenuto le maggiorazioni TASI** di cui all'art. 1, comma 677, Finanziaria 2014, **nella stessa misura applicata per il 2015, possono continuare a mantenere la stessa maggiorazione per il 2017**.

RIPRISTINO AGEVOLAZIONI TERRENI MONTANI

E' stata **ripristinata l'agevolazione fiscale** di cui all'art. 9, DPR n. 601/73 (imposta di registro / ipotecaria in misura fissa ed esenzione imposta catastale) relativa ai **trasferimenti a qualsiasi titolo di fondi rustici nei territori montani** finalizzati all'arrotondamento della proprietà contadina.

LIMITE PROVENTI REGIME LEGGE N. 398/91

Come noto, le associazioni sportive dilettantistiche in possesso di determinati requisiti possono optare per il **regime forfetario** di determinazione del reddito e dell'IVA previsto dalla Legge n. 398/91.

Viene **aumentato a € 400.000** (in precedenza € 250.000) **il limite dei proventi derivanti dalle attività di natura commerciale** da rispettare per l'accesso al citato regime forfetario.

PROROGA “SABATINI-TER”

È confermata la proroga al **31.12.2018** dell'agevolazione c.d. “Sabatini – ter” prevista dall'art. 2, D.L. n. 69/2013, che prevede l'erogazione di un contributo in conto esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l'acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.

Possono beneficiare delle agevolazioni le **micro, piccole / medie imprese** per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

INCENTIVI ACQUISTO BENI STRUMENTALI ONLUS

In sede di approvazione è stato riconosciuto un **contributo fino al 15%** del prezzo di acquisto, fino ad un **massimo di € 3.500 annui**, per gli acquisti, anche in leasing, di beni mobili strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per favorire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.

Il contributo, riconosciuto a favore di Enti pubblici e privati senza scopo di lucro, comprese le ONLUS:

- è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto;
- è rimborsato allo stesso dall'impresa costruttrice / importatrice, che recupera l'importo quale credito d'imposta *“per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi di lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui è effettuato l'acquisto.”*

Le imprese costruttrici / importatrici conservano copia delle fatture di vendita / atti d'acquisto, alle stesse inviate dal venditore, fino al 31.12 del quinto anno successivo a quello di emissione.

Le modalità attuative sono demandate ad uno specifico Decreto del MISE da emanare entro l'1.3.2017.

INVESTIMENTI IN START-UP E PMI INNOVATIVE

Come noto, il D.L. n. 179/2012 ha introdotto la disciplina della c.d. “start-up innovativa” prevedendo alcune agevolazioni relative sia ai rapporti di lavoro che al reddito dei soci investitori al fine di *“favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile”*.

In particolare, l'art. 29 del citato D.L. n. 179/2012 riconosce in capo agli investitori la seguente agevolazione nella forma di **detrazione / deduzione**:

- detrazione IRPEF del **19% degli investimenti rilevanti** effettuati, per un importo **non superiore a € 500.000**, per ciascun periodo d'imposta (commi 1 e 3) - **dal 2017** l'investimento massimo detraibile è **umentato a € 1.000.000**;
- deduzione dal reddito imponibile pari al **20% degli investimenti rilevanti** effettuati per un importo **non superiore a € 1.800.000**, per ciascun periodo d'imposta (commi 4 e 5).

Ai fini della detraibilità / deducibilità l'investimento deve essere **mantenuto per almeno 3 anni** (anziché 2).

In caso di investimenti in start-up innovative a vocazione sociale / del settore energetico:

- la detrazione IRPEF spetta in misura pari al **25%**;
- la deduzione IRES spetta in misura pari al **27%**.

Dal 2017 la suddetta detrazione (19% - 25%) /deduzione (20% - 27%) è **umentata al 30%**.

ATTO COSTITUTIVO START UP INNOVATIVE

In sede di approvazione è previsto che l'atto costitutivo di una start-up innovativa è esente dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

INCENTIVI LAVORATORI RIMPATRIATI

Anche il reddito di lavoro autonomo (in precedenza l'agevolazione riguardava solo il reddito di lavoro dipendente) prodotto in Italia da lavoratori che ivi trasferiscono la residenza concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% (in precedenza 70%) al ricorrere di determinate condizioni.

Il **nuovo limite del 50%** è applicabile:

- a decorrere **dal 2017**;

- **dal 2017 al 2020**, anche ai lavoratori dipendenti che nel 2016 hanno trasferito la residenza in Italia ai sensi dell'art. 2, TUIR, e ai soggetti che nel 2016 hanno esercitato l'opzione prevista per i lavoratori rimpatriati di cui al comma 4 dell'art. 16 D.Lgs. n. 147/2015.

Per i lavoratori autonomi le condizioni richieste sono le seguenti:

- il soggetto non è stato residente in Italia nei 5 anni precedenti il trasferimento e si impegna a permanere in Italia per almeno 2 anni;
- l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.

La suddetta agevolazione è applicabile anche ai **cittadini di Stati extraUE** "con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni ... ovvero un accordo sullo scambio di informazioni ... in possesso di un diploma di laurea che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream".

Quest'ultima disposizione è applicabile a decorrere dal 2017.

REGIME FISCALE AGEVOLATO NUOVI RESIDENTI

Le persone fisiche che **trasferiscono la residenza in Italia**, possono **optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva** (forfetaria) **sui redditi prodotti all'estero**, a condizione che non siano state residenti in Italia, per un periodo almeno pari a 9 anni nel corso dei 10 precedenti quello di validità dell'opzione. L'opzione è revocabile e cessa di produrre effetti decorsi 15 anni dal primo periodo d'imposta di validità della stessa. L'imposta sostitutiva:

- è dovuta nella misura di **€ 100.000** per ciascun periodo d'imposta ed è ridotta a € 25.000 nel caso in cui la stessa sia estesa a uno o più familiari di cui all'art. 433, C.c;
- non è applicabile ai redditi di cui all'art. 67, comma 1, lett. c), TUIR (plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate) realizzati nei primi 5 anni di validità dell'opzione;
- è **versata in un'unica soluzione** entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.

I soggetti che esercitano l'opzione in esame:

- non sono tenuti all'obbligo di monitoraggio fiscale (quadro RW del mod. UNICO);
- sono esenti dall'IVIE e IVAFE.

PREMI PRODUTTIVITA' E WELFARE AZIENDALE

È (ri)confermata l'agevolazione relativa all'assoggettamento all'**imposta sostitutiva del 10%** delle somme erogate a titolo di **premi di produttività** o sotto forma di **partecipazione agli utili** dell'impresa:

- su un importo **massimo complessivo lordo di € 3.000** (in precedenza € 2.000). Tale limite è **umentato fino a € 4.000** (in precedenza € 2.500) per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro;
- con esclusivo riferimento ai **lavoratori dipendenti del settore privato** che **nel 2016** hanno conseguito un **reddito di lavoro dipendente non superiore ad € 80.000** (in precedenza € 50.000).

Inoltre è previsto che le somme e i valori di cui all'art. 51, comma 4, TUIR (autoveicoli concessi in uso promiscuo, concessione di prestiti, fabbricati concessi in locazione / uso / comodato, servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente) **concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti alla predetta imposta sostitutiva (10%)**, anche nel caso in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, **in sostituzione, in tutto o in parte, delle suddette somme detassate**.

Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e non sono soggetti all'imposta sostitutiva in esame:

- i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 252/2005, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate in esame, anche se eccedenti il limite di € 5.164,57;
- i contributi di assistenza sanitaria di cui all'art. 51, comma 2, lett. a), versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate in esame, anche se eccedenti il limite di € 3.615,20;
- il valore delle azioni di cui all'art. 51, comma 2, lett. g), ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate in esame, anche se eccedente il limite di € 2.065,83.

All'art. 51, comma 2, è stata infine aggiunta la **nuova lett. f-quater**) in base alla quale **non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente "i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche**

sono definite dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2) del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, ... o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie”.

RIDUZIONE ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA INPS

Dal 2017 è ridotta al **25%** l'aliquota applicabile ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS, non iscritti ad altra gestione obbligatoria e non pensionati.

NO TAX AREA REDDITI DA PENSIONE

È confermato l'**aumento della detrazione IRPEF del reddito da pensione** che eventualmente concorre alla formazione del reddito complessivo. Per effetto delle modifiche è disposta la spettanza di:

- **€ 1.880** (in luogo di € 1.783), se il reddito complessivo **non supera € 8.000** (in luogo di € 7.750);
- **€ 1.297** (in luogo di € 1.255), aumentata del prodotto tra **€ 583** (in luogo di € 528) e l'importo corrispondente al rapporto tra € 15.000, diminuito del reddito complessivo, e **€ 7.000** (in luogo di € 7.250) se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a **€ 8.000** (in luogo di € 7.750) ma non a € 15.000;
- **€ 1.297** (in luogo di € 1.255), se il reddito complessivo è superiore a € 15.000 ma non a € 55.000. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di € 55.000, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di € 40.000.

È eliminata la disposizione che prevedeva specifiche detrazioni relative a redditi da pensione per soggetti di età non inferiore a 75 anni.

EROGAZIONI LIBERALI A ISTITUTI TECNICI SUPERIORI

E' possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 19% per le **erogazioni liberali a favore degli istituti tecnici superiori** di cui al DPCM 25.1.2008. Viene altresì prevista la deducibilità delle stesse nel limite del 2% del reddito d'impresa e comunque nella misura massima di € 70.000 annui.

PREMIO NASCITE

Viene riconosciuto **dal 2017** di un premio alla nascita / adozione di un minore pari a **€ 800**. Lo stesso:

- non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF;
- è corrisposto, su richiesta della futura madre, dall'INPS in un'unica soluzione al compimento del settimo mese di gravidanza / atto dell'adozione.

BUONO NIDO

Con riferimento ai **nati dall'1.1.2016** è previsto il riconoscimento, per il pagamento delle rette dell'asilo nido pubblico / privato, di un **buono di € 1.000** a base annua e parametrato a 11 mensilità.

Il bonus in esame è stato esteso anche alle forme di **supporto presso la propria abitazione** a favore dei bambini **con età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche**.

Il buono è corrisposto dall'INPS (dal 2017) al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione che attesti l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche / private.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Con riferimento alle **operazioni effettuate a decorrere dall'1.1.2018**, i **“privati”** che acquistano beni / servizi presso esercenti che hanno optato per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti con una lotteria nazionale, **comunicando il proprio codice fiscale** all'esercente stesso che lo **riporterà nello scontrino / ricevuta fiscale**.

Quanto sopra trova applicazione anche con riferimento agli acquisti **“privati” certificati da fattura**, i cui dati siano trasmessi telematicamente dall'esercente all'Agenzia delle Entrate.

In sede di approvazione è stato disposto che la lotteria collegata allo scontrino fiscale:

- deve prevedere l'aumento della probabilità di vincita del 20% per le transazioni effettuate mediante strumenti che consentono il pagamento con carta di debito / credito;

- è attuata, a partire **dall'1.3.2017**, in via sperimentale limitatamente agli acquisti di beni / servizi "privati", effettuati da persone fisiche residenti in Italia **mediante strumenti che consentono il pagamento con carta di debito / credito**.

Entro l'1.3.2017 il MEF dovrà emanare il Regolamento contenente le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria.

IRI – NUOVA IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA

A decorrere dall'1.1.2017 viene introdotta l'imposta sul reddito d'impresa (IRI) nella misura fissa del 24% così come previsto per l'IRES in capo alle società di capitali. L'imposta disciplinata dal **nuovo art. 55-bis**, TUIR è applicabile su opzione alle **imprese individuali / società di persone in contabilità ordinaria**.

Il regime IRI **non ha rilevanza ai fini previdenziali** per i soggetti iscritti all'IVS.

L'opzione per il regime IRI può essere **esercitata anche dalle srl trasparenti**.

L'argomento in esame sarà approfondito in una circolare dello studio di prossima pubblicazione, appositamente dedicata.

RIPORTO DELLE PERDITE

In base all'art. 84, comma 1, TUIR le **perdite fiscali** conseguite in un periodo d'imposta possono essere computate in diminuzione dei redditi dei periodi successivi:

- in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta, per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare;
- entro il limite del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta successivo e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare se relative ai primi 3 periodi d'imposta dalla data di costituzione, sempreché si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

Ora viene previsto che la predetta **limitazione è estesa**:

- agli **interessi passivi indeducibili, eccedenti il 30% del ROL**, riportabili a nuovo ex art. 96, comma 4, TUIR;
- alle **eccedenze ACE** ex art. 1, comma 4, DL n. 201/2011.

FUSIONI / SCISSIONI

La medesima limitazione, già prevista per il riporto delle perdite fiscali, è introdotta relativamente alle eccedenze di interessi passivi indeducibili / ACE in presenza di fusione / scissione.

Inoltre in presenza di operazioni di fusione / scissione tra soggetti residenti in Stati extraUE, analogamente a quanto previsto per le perdite fiscali, è estesa anche alle eccedenze di interessi passivi indeducibili / ACE la deducibilità proporzionata alla differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo connessi alla stabile organizzazione in Italia risultante dall'operazione e nei limiti di detta differenza.

RIDUZIONE DEBITI D'IMPRESA

In caso di concordato di un piano di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, ovvero piano attestato, pubblicato nel Registro delle Imprese o di procedure estere equivalenti, la **riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte eccedente le perdite**, pregresse e di periodo, **senza considerare**, oltre al limite dell'80% e gli interessi passivi ex art. 96, comma 4, TUIR, anche la **deduzione di periodo e l'eccedenza ACE**.

RIDUZIONE AGEVOLAZIONE ACE

È confermata la **riduzione al 2,3%** dell'aliquota applicabile **per il 2017** ai fini della determinazione del rendimento nozionale (c.d. **deduzione ACE**). **A partire dal 2018 l'aliquota è fissata al 2,7%**.

E' inoltre previsto che per i **soggetti diversi dalle banche / imprese di assicurazione** la variazione in aumento del capitale proprio **non ha effetto** "fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010". Tale disposizione è applicabile "a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015".

Ai fini della **determinazione dell'acconto 2017** va considerata, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe **ottenuta applicando l'aliquota del 2,3%**.

Per le **ditte individuali** e le **società di persone in contabilità ordinaria**, già dal **2016**, è confermato che la determinazione dell'agevolazione ACE va individuata con le **regole applicabili dalle società di capitali**, ossia in base all'incremento netto del patrimonio.

Per tali soggetti è comunque previsto che, al fine della determinazione dell'agevolazione ACE, va **considerata anche la differenza tra il patrimonio netto 2015 e il patrimonio netto 2010**.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

È confermata, per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, la riproposizione della possibilità di **rideterminare il costo d'acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;

alla data dell'1.1.2017, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.6.2017** il termine entro il quale provvedere:

- alla **redazione** ed all'**asseverazione della perizia** di stima;
- al **versamento dell'imposta sostitutiva**, pari all'8%.

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

È confermata la riproposizione della **rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni** riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2016 e deve riguardare tutti i beni **risultanti dal bilancio al 31.12.2015** appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il **saldo attivo di rivalutazione** va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.

È possibile **affrancare, anche parzialmente**, tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è **riconosciuto ai fini fiscali** (redditi e IRAP) **a partire dal terzo esercizio successivo** a quello della rivalutazione (in generale, dal 2019) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- **16%** per i beni ammortizzabili;
- **12%** per i beni non ammortizzabili.

In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa **prima dell'inizio del quarto esercizio successivo** a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2020), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno **versate in unica soluzione senza interessi**, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.

Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

ASSEGNAZIONE / CESSIONE AGEVOLATA / TRASFORMAZIONE IN SOCIETA' SEMPLICE

È confermata la (ri)apertura dell'assegnazione/cessione agevolata di beni immobili/mobili ai soci. L'agevolazione è riconosciuta alle **operazioni poste in essere dall'1.10.2016 al 30.9.2017** e interessa le **società di persone/capitali** che assegnano/cedono ai soci gli immobili, diversi da **quelli strumentali per destinazione**, o mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali. Il **versamento** dell'imposta sostitutiva dovuta va effettuato:

- nella misura del **60% entro il 30.11.2017**;
- il rimanente **40% entro il 16.6.2018**.

Quanto sopra è applicabile anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei citati beni che entro il 30.9.2017 si **trasformano in società semplici**.

ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILE DITTA INDIVIDUALE

È (ri)proposta l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale. L'agevolazione:

- è riconosciuta agli **immobili strumentali per natura** ex art. 43, comma 2, TUIR, **posseduti al 31.10.2016**;
- riguarda le estromissioni **poste in essere dall'1.1 al 31.5.2017**;
- richiede il **versamento** dell'imposta sostitutiva dell'8%:
 - nella misura del **60%** entro il 30.11.2017;
 - il **rimanente 40%** entro il 16.6.2018.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla **differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto**.

NOTE DI VARIAZIONE PROCEDURE CONCORSUALI / ESECUTIVE INDIVIDUALI

È confermata la modifica dell'art. 26, DPR n. 633/72 relativamente all'emissione delle note di variazione in caso di mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali / accordi di ristrutturazione dei debiti omologati / piani attestati pubblicati sul Registro delle Imprese.

In particolare, **non è più previsto**:

- la possibilità di emissione della stessa a partire dalla data in cui l'acquirente / committente è assoggettato alla procedura. Di conseguenza la nota di variazione potrà essere **emessa soltanto alla chiusura della procedura**;
- l'**esonero**, per l'acquirente / committente, **di registrazione della nota di credito ricevuta**.

Di fatto, le disposizioni "di favore" previste dalla Finanziaria 2016 non troveranno applicazione, posto che le stesse dovevano entrare in vigore dalle procedure concorsuali aperte dal 2017.

DETRAZIONE IRPEF FREQUENZA SCOLASTICA

Il limite della detrazione IRPEF (19%) spettante per le **spese di frequenza** di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, risulta pari a **€ 564 per il 2016, € 717 per il 2017, € 786 per il 2018 e € 800 per il 2019**.

SCHOOL BONUS

Come noto, a favore dei soggetti (persone fisiche, società, ecc.) che effettuano **erogazioni liberali** in denaro a istituti del sistema nazionale di istruzione, è riconosciuto uno specifico **credito d'imposta**, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento delle strutture esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti.

In merito alle **modalità di versamento** di tali erogazioni, l'art. 1, comma 148, Legge n. 107/2015, prevede che:

*"il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che le somme siano **versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato** secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'istruzione ... di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le predette somme sono riassegnate ad un apposito fondo ... per l'erogazione alle scuole beneficiarie".*

Ora è previsto che:

- in deroga al citato comma 148, le erogazioni liberali **destinate agli investimenti in favore delle scuole paritarie** sono effettuate sul **c/c bancario / postale intestato alle scuole**, con sistemi di pagamento tracciabili;
- le scuole paritarie beneficiarie sono tenute a comunicare mensilmente al MIUR l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento, nonché a "rendere noto" il medesimo ammontare, la relativa destinazione e il relativo utilizzo, tramite il proprio sito Internet e sul portale telematico del MIUR;
- le scuole paritarie sono tenute altresì, a versare, entro 30 giorni dal ricevimento delle erogazioni liberali, un ammontare pari al 10% delle risorse all'apposito fondo iscritto nello stato di previsione del MIUR per l'erogazione alle scuole beneficiarie.

RIFINANZIAMENTO BONUS CULTURA 18ENNI E BONUS STRUMENTI MUSICALI

È confermata **anche per il 2017** la concessione del c.d. "Bonus cultura", usufruibile per fini culturali, dai **soggetti che compiono 18 anni**.

In sede di approvazione è stato previsto che la Carta elettronica può essere utilizzata anche:

- per l'acquisto di **musica registrata**;
- per l'acquisto di **corsi di musica, di teatro o di lingua straniera**.

Entro il 30.1.2017 saranno apportate le opportune modifiche al regolamento attuativo di cui al DPCM n. 187/2016.

Anche nel 2017 è riconosciuto il contributo pari al 65% del prezzo, per un massimo di € 2.500, per **l'acquisto di uno strumento musicale nuovo**, a favore degli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Entro il 30.1.2017 l'Agenzia delle Entrate definirà le modalità attuative dell'agevolazione in esame.

SOPPRESSIONE AUMENTO ALIQUOTE IVA 2017

L'aumento dell'aliquota IVA del 10% di 3 punti percentuali (13%) è differito **all'1.1.2018**.

L'aumento dell'aliquota IVA del 22% di 3 punti percentuali (25%) è previsto dall'1.1.2018 e di ulteriori 0,9 punti percentuali (25,9%) dall'1.1.2019.

In pratica per il 2017 le aliquote IVA sono **confermate** nella misura del **4%, 5%, 10% e 22%**.

* * * * *

SOPPRESSIONE MOD. INTRA ACQUISTI/PRESTAZIONI RICEVUTE

Il Decreto Collegato alla Finanziaria 2017 (si veda la nostra circolare n. 15/2016) **ha soppresso l'obbligo** di presentazione dei modd. Intra relativi agli acquisti e alle prestazioni ricevute **a partire dal 2017**.

Si ritiene utile precisare, come recentemente confermato anche dall'Agenzia delle Dogane, che i modd. Intra-2 riferiti al **mese di dicembre 2016 / quarto trimestre 2016** devono essere **presentati entro il 25.1.2017**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti.

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI